



Venerdi' 24/12/2021

Accesso o rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali: c'è il codice tributo per il versamento della commissione

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede, ai commi 3-bis e 3-ter, il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un'istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell'accordo.

Con la Risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione:

- «180T» denominato «Commissione per l'accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali» art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73;
- «181T» denominato «Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali» art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73.

À

<https://www.agenziaentrate.gov.it>